



COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA

PROVINCIA DI TRENTO

REPUBBLICA ITALIANA

ALLEGATO A

REP. N.

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO PASTORALE E AGRITURISTICO MALGA TASSULLA E MALGA NANA.

L'anno duemilaventisei, il giorno _____, del mese di _____, alle ore _____, nella sede municipale del Comune di Ville d'Anaunia, in Piazza Liberazione n. 34 – fraz. Tuenno.

Avanti a me, dott.ssa. Lisa Luchini, Segretario Comunale del Comune di Ville d'Anaunia, ufficiale rogante ai sensi dell'art. 137 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., sono presenti:

- **FAUSTO PALLAVER**, nato a (...), il, Sindaco del Comune di Ville d'Anaunia, domiciliato per la carica in Ville d'Anaunia (TN), presso il COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA, con sede in Ville d'Anaunia (TN), Piazza Liberazione, n. 34 – fraz. Tuenno, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02401760224, il quale interviene ed agisce nel presente atto in rappresentanza dello stesso, a ciò autorizzata con deliberazione della Giunta comunale n. dd., immediatamente esecutiva, che, quale parte integrante e sostanziale si allega, in copia conforme, al presente atto (all. A) e della quale ne viene omessa la lettura per espressa dispensa delle parti;
-, nato/a a Il, codice fiscale, in qualità di legale rappresentante dell'azienda agricola, Partita IVA n., con sede legale in (...), in via n.,

I componenti, della cui identità e capacità giuridica io Segretario rogante sono personalmente certo.

Premesso che:

- la Frazione di Tassullo e la Frazione di Nanno del Comune di Ville d'Anaunia sono proprietarie rispettivamente di una malga e relativo pascolo, denominate "Malga Tassulla" e "Malga Nana";
- con deliberazione n. di data, la Giunta comunale ha stabilito di procedere all'affidamento della gestione del complesso pastorale e agriturismo "Malga Tassulla" e "Malga



COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA

PROVINCIA DI TRENTO

Nana", comprensiva dell'attività rurale di alpeggio con alloggio per il gestore e dell'attività di agriturismo e somministrazione, mediante asta pubblica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- con la medesima deliberazione la Giunta comunale ha approvato lo schema di contratto e con avviso d'asta prot. di data è stata indetta l'asta pubblica nei giorni alle ore (prima seduta) e alle ore presso la sala riunioni del Comune di Ville d'Anaunia, ubicata a Ville d'Anaunia in Piazza della Liberazione n. 34 – fraz. Tuenno;
- le modalità di gara sono state stabilite nel citato avviso d'asta per l'individuazione del soggetto cui affidare la gestione di Malga Tassulla e Malga Nana;
- con verbale di aggiudicazione d'asta n. di data, è stato dichiarato aggiudicatario dell'appalto il sig.;
- l'Amministrazione comunale ha verificato la sussistenza dei requisiti necessari ed indispensabili per procedere alla sottoscrizione del presente contratto;
- con determinazione del Servizio Segreteria n. di data è stata aggiudicata definitivamente la gestione del complesso pastorale e agriturismo "malga Tassulla e malga Nana" alla ditta, con sede a (TN);

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue.

TITOLO I AMBITO DISCIPLINATO

Art. 1 Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento della gestione del complesso pastorale e agriturismo Malga Tassulla e Malga Nana, comprensiva di:

- attività agrituristica;
- appartamento per il gestore;
- obbligatorio esercizio di contestuale attività rurale di alpeggio, come da avviso d'asta.

Fanno parte del presente contratto tutti gli atti relativi alla procedura di scelta del contraente, ivi



COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA

PROVINCIA DI TRENTO

compresa l'offerta dell'aggiudicatario, nonché il disciplinare tecnico-economico per la conduzione del complesso pastorale malga Tassulla e malga Nana.

In caso di contrasto o discordanza tra le disposizioni contenute nei suddetti documenti, prevale il presente Contratto, fatto salvo quanto attiene agli aspetti tecnici di dettaglio, per i quali prevale il Disciplinare tecnico-economico.

Art. 2 Struttura

Le disposizioni che seguono sono state organizzate, per maggiore chiarezza espositiva, nell'ambito di cinque distinti titoli, come di seguito specificato:

- titolo I ambito disciplinato;
- titolo II disposizioni generali;
- titolo III gestione dell'attività agrituristica;
- titolo IV gestione delle attività rurali di alpeggio;
- titolo V norme comuni.

TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3 Scopo e durata del contratto

Il Comune di Ville d'Anaunia affida al sig., che accetta e che di seguito sarà denominato "**conduttore**", la gestione di Malga Tassulla e Nana in C.C. Tassullo III, Tassullo II e in C.C. Cles, comprensiva dei seguenti locali, servizi e realtà:

- cascina di Malga Tassulla, Stallone, Bait degli asini, Bait de le Manze (in condivisione coi custodi forestali); Malga Nana e Bait del Pegorar o Bait de la Nana (bivacchi liberi);
- aree pascolive e boschive pertinenti alla malga sulle quali andrà esercitata l'attività rurale di alpeggio e zootecnica.

Il contratto ha la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, con inizio il primo aprile e termine il dieci novembre di ciascun anno. Alla scadenza dei primi tre anni, il Comune ha la facoltà di rinnovare per un massimo di 2 (due) anni la presente concessione. L'eventuale rinnovo deve essere stipulato in forma scritta.

Si intende fin d'ora che alla scadenza del contratto l'immobile e le relative parti rurali dovranno essere



COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA

PROVINCIA DI TRENTO

restituite nella disponibilità del Comune di Ville d'Anaunia, senza necessità di disdetta o di formalità alcuna.

Si specifica che l'ultimo anno di concessione si intende concluso con la riconsegna dell'immobile che avverrà contestualmente al verbale di scarico alla fine della stagione di monticazione. Nulla sarà dovuto al conduttore per la riconsegna anticipata dell'immobile.

Art. 4 Canone

Al conduttore spettano gli introiti che deriveranno dalla gestione dell'attività oggetto del presente contratto.

Il canone annuo dovuto dal conduttore all'Amministrazione comunale per la gestione dei servizi dell'intero complesso della Malga, in relazione all'offerta di dataprot. è stabilito in complessivi euro , di cui euro per l'utilizzo zootecnico tradizionale della malga ed europer l'esercizio dell'attività agrituristica.

In caso di forzata chiusura dell'esercizio, per cause non imputabili al conduttore, non sarà dovuto dallo stesso il compenso previsto in proporzione al periodo di inattività.

Il corrispettivo annuale deve essere corrisposto entro il 30 giugno di ciascun anno. Il conduttore non potrà per alcun motivo ritardare il pagamento del canone.

In caso di ritardo nei pagamenti, il conduttore dovrà corrispondere i relativi interessi al tasso legale calcolati dalla messa in mora e fino alla data dell'effettivo pagamento. Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto e inviata all'indirizzo PEC comunicato al Comune di Ville d'Anaunia, con la quale si richieda il pagamento dovuto. Decorso il termine fissato dall'intimazione di pagamento gli interessi legali saranno calcolati dalla data di ricezione dell'intimazione di pagamento.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 15 del presente contratto, di risolvere il contratto nel caso in cui il canone si corrisponda con un ritardo superiore a trenta giorni.

Art. 5 Responsabilità del conduttore

Il conduttore si impegna ad utilizzare le strutture di Malga Tassulla e Nana e le aree pertinenziali affidate, con la diligenza del buon padre di famiglia ed è responsabile di tutti i danni a persone e cose che potessero derivare a terzi, in dipendenza dell'esercizio delle attività oggetto del presente



COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA

PROVINCIA DI TRENTO

atto e pertanto solleva e rende indenne fin d'ora l'Amministrazione concedente da ogni reclamo e molestia, anche giudiziaria, che potesse pervenire da terzi.

Art. 6 Divieto di cessione

È espressamente vietato il subaffitto/subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Per la sola attività pascoliva dei caprini è consentito l'affido della gestione a soggetti terzi diversi dal conduttore ed aventi una propria specifica esperienza nel settore zootecnico. In siffatta ipotesi, rimane comunque in capo al conduttore contraente la totale responsabilità in merito alla gestione dell'attività rurale di alpeggio

Art. 7 Recesso

Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto con comunicazione all'Amministrazione comunale, da inviarsi via PEC con preavviso almeno di sei mesi dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione. In caso il recesso da parte del Concessionario prima del secondo anno, il canone sarà comunque dovuto interamente per i primi 2 anni.

Art. 8 Uso dei locali e aree rurali.

L'attività agrituristiche potrà essere svolta all'interno del Bait degli Asini, così come descritto nel bando di gara, la cui consistenza ed ubicazione è nota alle parti e dei quali il Comune concede al conduttore l'uso per il periodo di validità del presente contratto.

Si ribadisce quanto specificato nella descrizione degli immobili contenuta nel bando di gara, ove si dà atto che l'impianto elettrico del locale "Bait degli Asini" non è allacciato all'impianto fotovoltaico della malga ma è alimentato da un generatore di energia elettrica a gasolio, le cui spese di mantenimento sono a carico del conduttore.

Si evidenzia, inoltre, che il "Bait dei Asni" è attrezzato come punto vendita e per la somministrazione di degustazioni, mentre non è presente nel complesso Malga Tassulla e Nana una cucina da adibire alla preparazione di pasti per l'esercizio dell'attività di ristorazione.

L'esercizio dell'attività rurale di alpeggio e la gestione delle aree pascolive e boschive dovranno essere svolte nelle aree pertinenti alla Malga, che saranno identificate con apposito verbale di consegna sottoscritto dalle parti.



COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA

PROVINCIA DI TRENTO

Il conduttore si impegna ad utilizzare i vani e le attrezzature osservando la diligenza del buon padre di famiglia ed a riconsegnarli al Comune nelle medesime condizioni in cui sono stati presi in consegna, salvo il naturale deperimento per l'uso.

Il conduttore dichiara espressamente di essere a conoscenza delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sulla strada di accesso alla Malga Tassulla di cui all'ordinanza sindacale n. 28/2023 dd. 25.07.2023.

Art. 9 Verbale di consegna e riconsegna dei beni

Prima di dar corso all'occupazione dell'edificio e delle aree rurali pertinenziali e al termine della gestione, alla presenza del conduttore e della Commissione nominata dalla Giunta comunale di Ville d'Anaunia con deliberazione n. 211 dd. 03/12/2020, dovranno essere stilati rispettivamente un verbale di consegna e riconsegna, descriventi lo stato manutentivo dei luoghi e la compagine dei beni immobili concessi in uso.

Al termine della gestione, i beni immobiliari nonché tutti i beni mobili risultanti dall'inventario iniziale dovranno venire riconsegnati nelle stesse condizioni di efficienza e stato iniziali.

Il conduttore dovrà gestire lo stabile in modo da conservare l'iniziale efficienza dell'organizzazione dell'immobile e delle sue pertinenze e degli impianti, eseguendo tutte le necessarie manutenzioni e riparazioni di carattere ordinario, provvedendo al ripristino di tutti i beni immobili, anche in base al deperimento d'uso occorso nel periodo di gestione. Qualora dal verbale di riconsegna emergessero condizioni di degrado tali da richiedere manutenzioni e/o riparazioni, anche di carattere ordinario, il conduttore dovrà provvedervi accollandosi tutti gli oneri conseguenti.

Il conduttore dovrà permettere agli organi di vigilanza (custodi forestali) di effettuare sopralluoghi di controllo a tutte le strutture e visionare i registri del bestiame.

Art. 10 Oneri imposti e opere di manutenzione

Il conduttore deve provvedere a propria cura e spese:

- alla corretta gestione e alla manutenzione ordinaria degli immobili oggetto del presente contratto;
- alla corretta gestione dell'attività rurale nelle aree di pertinenza della malga, oggetto del presente contratto;
- al pagamento delle spese di riscaldamento, illuminazione, acqua, smaltimento rifiuti, ecc., nonché



COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA

PROVINCIA DI TRENTO

degli oneri per eventuali potenziamenti e volturazioni dei relativi contratti, nella misura in cui si rendessero necessari. Si ribadisce quanto specificato nella descrizione degli immobili contenuta nel bando di gara, ove si dà atto che l'impianto elettrico del locale "Bait degli Asini" non è allacciato all'impianto fotovoltaico della malga ma è alimentato da un generatore di energia elettrica a gasolio, le cui spese di mantenimento sono a carico del conduttore;

- la Malga Tassulla è dotata di un impianto di depurazione dei reflui costituito da un degrassatore e da un impianto a sedimentazione meccanica di tipo Imhoff. Ai sensi dell'art. 11 del Decreto del presidente della provincia 28 marzo 2018, n. 2 77/Leg, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto il conduttore comunica l'avvenuto cambio di titolarità alla struttura competente (Settore Autorizzazioni e controlli) che provvede ad aggiornare l'AUT per lo scarico in sottosuolo delle acque reflue entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Il Conduttore è tenuto, altresì, al rispetto di quanto prescritto nell'AUT rilasciata in merito alla manutenzione e pulizia dell'impianto. A tal fine dovrà depositare presso il Comune i formulari relativi alla pulizia e all'asporto dei fanghi entro 15 giorni dalla loro effettuazione.
- La Malga Tassulla è dotata di un impianto fotovoltaico a servizio della cascina, la cui manutenzione ordinaria resta a carico del conduttore. In particolare il conduttore dovrà assicurare il corretto utilizzo dell'impianto e il corretto trasferimento delle batterie in luogo adatto nel periodo invernale, ove effettuare la necessaria manutenzione e assicurare che siano conservate in condizioni ambientali adatte a preservarne la funzionalità.
- La Malga Tassulla è dotata di un proprio impianto di approvvigionamento idrico, non allacciato all'acquedotto comunale. Resta, pertanto, a carico del conduttore la manutenzione degli impianti e delle vasche di accumulo dell'acqua, nonché l'analisi periodica dell'acqua.

L'Amministrazione comunale provvederà all'esecuzione di eventuali ulteriori opere di manutenzione straordinaria.

Art. 11 Garanzia per la gestione dei servizi

A garanzia dell'osservanza degli impegni derivanti dalla gestione delle attività oggetto del presente contratto e dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione comunale dovesse eventualmente sostenere per fatto imputabile al conduttore a



COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA

PROVINCIA DI TRENTO

causa di inadempimento o cattivo svolgimento delle attività commerciali e rurali, il conduttore ha presentato la fideiussione/cauzione/polizza fideiussoria di data, rilasciata dalla, dell'importo di euro _____ (_____), pari ad un'annualità di canone sommata al valore delle migliorie offerte in sede di gara.

La garanzia verrà svincolata, da parte dell'Amministrazione comunale, allo scadere del contratto o comunque al termine della gestione, previa verifica dello stato di conservazione ed efficienza delle strutture, compreso il ripristino in base al normale deperimento d'uso del bene immobile occorso nel periodo di durata della gestione.

Resta salvo per l'Amministrazione comunale l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia diventasse insufficiente.

Art. 12 Responsabilità

Il conduttore è tenuto a stipulare coperture assicurative per i seguenti titoli:

- per arredamento, impianti, attrezzature, immobili e pascoli, contro i danni derivanti da incendio, esplosione, dolo e/o colpa grave, rottura di cristalli e lastre di vetro, furto, ecc. con polizza primo rischio assoluto per un valore adeguato relativo al rischio locativo, pari ad euro 1.300.000,00;
- responsabilità civile attinente l'attività esercitata negli immobili e nelle aree pertinenziali di cui al presente contratto, per un valore pari ad euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) per ogni persona danneggiata o danni a cose di terzi.

Il conduttore dovrà presentare in Comune annualmente la quietanza di pagamento delle suddette polizze.

Il Comune si ritiene esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'attività oggetto del presente contratto.

Art. 13 Divieto di modifiche

Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica alle strutture degli edifici concessi senza il permesso dell'Amministrazione concedente; qualora questo divieto non venga rispettato, il Comune di Ville d'Anaunia avrà diritto ad ottenere il ripristino a spese del conduttore e il risarcimento di tutti i danni.

Peraltro, il conduttore, previo consenso dell'Amministrazione comunale, potrà eseguire eventuali



COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA

PROVINCIA DI TRENTO

addizioni e/o migliorie che riterrà utili e necessarie per il buon proseguimento dell'attività. Tali opere peraltro, non potranno essere tolte al termine del contratto, né sarà dovuta alcuna indennità o compenso, e ciò in deroga a quanto disposto dagli artt. 1592 e 1593 del Codice civile.

Art. 14 Risoluzione

L'Ente proprietario si riserva il diritto di sospendere, modificare o risolvere il contratto o revocare l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 14, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che l'affidatario eserciti il contratto in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nel contratto, l'Amministrazione concedente diffiderà con PEC il medesimo affidatario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida, non superiore a 60 giorni e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla risoluzione del contratto di affidamento nonché alla richiesta all'affidatario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente proprietario si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, avvalendosi della Commissione di cui all'art. 25 del disciplinare, lo stato di manutenzione dei beni oggetto dell'affidamento e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali il contratto è stato stipulato; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata risoluzione del contratto, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

L'affidatario ha facoltà di recedere dal presente contratto dandone comunicazione, inoltrata con PEC, con preavviso 6 mesi dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione.

L'Ente proprietario avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza della recessione anticipata ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene



COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA

PROVINCIA DI TRENTO

affidato.

Art. 15 Clausole di risoluzione espressa

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 14, l'Ente proprietario si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'affidatario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- malga caricata con un numero di UBA inferiore a quello minimo fissato all'art. 5, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- cessione del contratto o subaffidamento non autorizzati;
- pagamento del canone annuo (ed eventuale canone aggiuntivo) con un ritardo superiore a trenta giorni.
- cessazione anticipata dell'attività per causa dipendente dall'affidatario, ferma restando la possibilità per il Comune di riassegnare il compendio.

TITOLO III GESTIONE DELL'ATTIVITÀ AGRITURISTICA

Art. 16 Modalità di gestione

Il gestore dovrà garantire l'apertura al pubblico dell'attività agrituristica o dell'attività di somministrazione almeno nel seguente periodo: dal 1° luglio al 30 agosto.

L'attività agrituristica potrà essere svolta solo nel periodo estivo di alpeggio.

Il periodo di apertura sopraindicato potrà subire degli ampliamenti e/o restrizioni nel rispetto di specifiche necessità riconosciute e condivise dall'Amministrazione comunale.

Negli eventuali periodi residui di chiusura, il gestore avrà l'onere della custodia del complesso gestito.

L'alloggio, ad uso esclusivo del conduttore, non dovrà essere adibito ad altri usi né essere affittato a terzi.

Viene richiesto inoltre l'obbligo della dimora (anche notturna) presso Malga Tassulla almeno per 70 giorni nel periodo estivo di alpeggio, salvo il maggior periodo dichiarato nell'offerta tecnica.

Art. 17 Obblighi del gestore

Il personale addetto al servizio di agritur/somministrazione pasti e bevande dovrà essere in possesso



COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA

PROVINCIA DI TRENTO

dei requisiti di legge, dovrà essere decorosamente vestito e comportarsi col pubblico in modo irreprensibile. Il conduttore è responsabile del buon andamento del servizio e del buon comportamento del personale che dovrà essere qualificato e sufficiente in rapporto all'utenza. Il conduttore si impegna ad osservare le normative vigenti in materia di Lavoro e C.C.N.L. applicati ai dipendenti.

I locali devono essere mantenuti costantemente in perfetto ordine; la pulizia dei medesimi compete esclusivamente al conduttore.

Il Contraente deve presentare al Comune di Ville d'Anaunia la SCIA di apertura dell'attività agrituristica ai sensi della L.P. 10/2019 o dell'attività di somministrazione ai sensi della L.P. 9/2000, entro il 1° luglio 2026.

Qualora l'aggiudicatario non ottenga l'autorizzazione all'esercizio dell'agriturismo o dell'attività di somministrazione ai sensi della L.P. 9/2000 o non inizi l'attività di agriturismo e alpeggio entro i termini suddetti, o entro il termine eventualmente prorogato, il contratto sottoscritto tra le parti s'intende risolto di diritto.

TITOLO IV GESTIONE DELL'ATTIVITA' RURALE DI ALPEGGIO

Art. 18 Modalità di gestione alpeggio

Il conduttore contraente si impegna espressamente ad attivare sulle realtà di pertinenza della Malga l'attività rurale di alpeggio, che potrà essere condotta in proprio dal conduttore stesso o attraverso l'impiego di altre persone aventi specifica esperienza nel settore zootecnico, nel rispetto delle vigenti norme. La responsabilità relativamente all'attività rurale di alpeggio ed agli obblighi ad essa inerenti, rimane comunque sempre in capo al conduttore contraente.

Il conduttore dispone della superficie pascoliva e boscata che sarà individuata con apposito sopralluogo e verbale di consegna sottoscritto dalle parti.

L'attività di monticazione dovrà essere garantita e/o svolta per l'intero periodo stabilito dai competenti organi in materia di calendario di alpeggio.

Il Contraente deve garantire l'inizio dell'attività rurale di alpeggio entro la stagione 2026, salvo richiesta motivata di proroga da presentare all'Amministrazione comunale con congruo anticipo.



COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA

PROVINCIA DI TRENTO

Si rimanda al disciplinare tecnico allegato per il dettaglio delle prescrizioni relative all'alpeggio.

Art. 19 Obblighi del conduttore

Il conduttore dovrà garantire, oltre a quanto previsto dal disciplinare tecnico, quanto segue:

- osservare il Testo Unico Provinciale sulla Tutela dell'Ambiente dagli Inquinamenti, Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1 41/Leg e s.m.;
- osservare le norme in materia di sicurezza D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.;
- La produzione, la lavorazione e la caseificazione del latte dovrà essere dichiarata come da normativa vigente, e non potrà essere oggetto di delega in termini di responsabilità da parte dell'aggiudicatario del bando a terzi, che ne risponderà in ogni sua parte. La caseificazione ed i prodotti derivati non potranno essere dichiarati come autoconsumo interno della famiglia conduttrice dell'attività agricola, ma dovranno essere regolarmente denunciati per la loro legale vendita.

Il conduttore dovrà rispettare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi derivanti dal **Codice di comportamento dei dipendenti** del Comune di Ville d'Anaunia, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 292 di data 23.12.2022, pena la risoluzione del contratto.

Art. 20 Iniziative di valorizzazione della montagna

Il conduttore, nella logica di garantire la valorizzazione dell'intero contesto ambientale in cui trovano ubicazione gli immobili, dovrà favorire, per quanto possibile e nei limiti delle proprie competenze, iniziative di interesse culturale e ricreativo. A tale scopo, il conduttore dovrà consentire visite alle strutture da parte di comitive scolastiche e gruppi organizzati, a richiesta del Comune e compatibilmente con gli impegni propri.

Si evidenzia l'opportunità che il conduttore collabori con le locali associazioni, nella logica di integrare e coordinare le azioni comuni nell'interesse di una più ampia valorizzazione della montagna.

Il conduttore dovrà garantire l'apertura al pubblico in occasione di manifestazioni culturali, musicali, ludiche, ricreative o simili comunicate dal comune con un preavviso minimo di 3 giorni.



COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA

PROVINCIA DI TRENTO

TITOLO V NORME COMUNI

Art. 21 Penali

L'Amministrazione comunale provvederà alla verifica del rispetto delle condizioni di cui ai Titoli II, III e IV del presente contratto e del disciplinare, riservandosi la possibilità di applicare penali, nella misura e con riferimento alle modalità di seguito indicate:

Per le eventuali inadempienze alle norme indicate nel disciplinare tecnico economico e riassunte nello schema sotto indicato, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

Articolo del disciplinare oggetto di inadempimento	Infrazione	Penalità
art. 4 Durata della monticazione	monticazione anticipata, demonticazione ritardata	minimo € 15,00/giorno di anticipo/ritardo
art. 5 Determinazione del carico	per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto al limite di tolleranza fissato	minimo € 40,00
art. 8 Manutenzioni ordinarie	mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art. 21 Gestione degli animali al pascolo	mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e)	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art. 23 Contenimento della flora infestante	rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b)	mancato minimo € 200,00 per ogni inadempienza

- Al di fuori dei casi sopra elencati tutte le inadempienze ritenute lievi, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, a qualunque obbligo derivante dal presente contratto e dal disciplinare, comporteranno l'applicazione della penalità di euro 200,00. con la sola formalità della contestazione degli addebiti da parte del Segretario comunale mediante comunicazione al conduttore a mezzo pec;
- per le inadempienze gravi, ed in caso di recidiva, il Comune si riserva più severe misure da adottarsi di volta in volta, ovvero il ricorso a quanto previsto dall'art. 14.

Art. 22 Contenzioso

Tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sono possibilmente definite in via bonaria tra l'Amministrazione comunale ed il conduttore.



COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA

PROVINCIA DI TRENTO

Nel caso di esito negativo dei tentativi di composizione di cui al paragrafo precedente, dette controversie sono delegate al giudizio dell'autorità giudiziaria ordinaria. Si esclude in termini tassativi il ricorso alla procedura arbitrale per la soluzione delle eventuali controversie insorte.

Il conduttore dichiara che nei suoi confronti non ricorrono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione secondo la normativa vigente.

Art. 23 Spese contrattuali

Le spese inerenti e conseguenti, al presente atto sono a carico del conduttore, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Art. 24 Deroghe a condizioni legali

Le disposizioni del presente contratto, nonché del disciplinare tecnico economico allegato, hanno piena efficacia tra le parti, anche in deroga alle previsioni normative. In particolare, sono derogate le seguenti disposizioni:

- quelle in materia di durata del contratto di affitto di fondi rustici;
- quelle in materia di prelazione.

I rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole confermano e sottoscrivono che quanto stabilito è stato concordato dalle parti da loro rappresentate e pertanto sottoscrivono il presente contratto per confermare la validità delle rinunce in esso contenute ai sensi dell'art. 45 della legge 203/82.

Art. 25 Richiami normativi

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto per la gestione delle relative attività si rinvia a quanto indicato nella normativa di settore e precisamente:

- per l'attività di agriturismo la Legge Provinciale 19 dicembre 2001 n. 10 "Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori" e relativo regolamento di esecuzione e per il servizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande la L.P. 14.07.2000, n. 9;
- per la conduzione dell'alpeggio si rinvia alle disposizioni della Provincia Autonoma di Trento in materia di monticazione.

Per quanto non è previsto dal presente contratto e dal disciplinare tecnico, valgono le norme del



COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA

PROVINCIA DI TRENTO

codice civile, delle leggi e degli usi in materia.

Di quanto sopra è stato redatto il presente contratto che, previa lettura fatta alle parti, dalle stesse viene confermato e sottoscritto insieme con me ed in mia presenza. Questo atto, scritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e vigilanza, consta di n. ____ facciate intere e fino qui della _____ e le sottoscrizioni. Letto, accettato e sottoscritto.

IL CONDUTTORE

PER IL COMUNE DI VILLE

D'ANAUNIA

Il Sindaco
Fausto Pallaver

.....

L'UFFICIALE ROGANTE
SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Lisa Luchini

I RAPPRESENTANTI SINDACALI

.....

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti, di comune accordo, approvano specificatamente gli articoli 3 (durata) 6 (divieto di cessione) 7 (recesso) 14 (risoluzione) 15 (clausole di risoluzione espressa) 21 (penali) 22 (contenzioso) 24 (deroghe a condizioni legali).

PER IL COMUNE DI VILLE

D'ANAUNIA

Il Sindaco
Fausto Pallaver

IL CONDUTTORE

.....

L'UFFICIALE ROGANTE
SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Lisa Luchini

I RAPPRESENTANTI SINDACALI

.....